

TI_GERICHTE 72.2018.170 vom 20. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.170_d20191120

FR: TI_GERICHTE 72.2018.170 du 20 novembre 2019

IT: TI_GERICHTE 72.2018.170 del 20 novembre 2019

Regeste

Colpevole di assassinio: per avere, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso la moglie colpendola ripetutamente da distanza ravvicinata e a bruciapelo, con almeno 7-10 colpi di pistola. Condannato a 18 anni

Erwägungen

E. 1

Il detenuto ha presentato all'inizio della detenzione cattive condizioni generali, perdita ponderale, menomazioni nella coordinazione dei movimenti e nella deambulazione. Il contatto verbale è stato difficile a causa della sedazione eccessiva. Nel decorso abbiamo osservato alcuni effetti collaterali della medicazione instaurata alla _____ ed è stata rilevata una seria ipovitaminosi D. Dopo la modifica del trattamento il decorso è stato favorevole. Il detenuto è stato sempre collaborante e adeguato ed è stato instaurato un buon rapporto terapeutico. Il tono d'umore è rimasto deflesso durante la detenzione al Giudiziario con frequenti ideazioni suicidali. Questi sintomi si sono attenuati dopo il trasferimento al PCT. Ora, il detenuto presenta una condizione ben compensata e priva di sintomi degni di rilievo. La coscienza del reato è adeguata.

E. 1.1

assassinio per avere, ad _____ il 23.06.2017, sulla rampa d'accesso all'autosilo sotterraneo "_____", agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso la moglie + _____, colpendola ripetutamente da distanza ravvicinata e a bruciapelo, con almeno 7-10 colpi a lui sparati con la pistola ZCZ cal. 7,62 Tokarev, dopo averla raggiunta seguendola di soppiatto e sorprendendola mentre si recava a piedi sul posto di lavoro ad _____;

E. 1.2

contravvenzione alla Legge federale sull'AVS per avere, a _____ e _____ nel corso del 2016, in violazione dell'obbligo che gli incombeva in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente omesso di produrre, per l'anno 2016, la distinta dei salari così come richiesto dalla ACPR 2, malgrado i vari solleciti a provvedervi; 1.3. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali per avere, ad _____ il 23.05.2017, scientemente procurato un'attività lucrativa nella sua ditta di _____, al cittadino _____ privo del necessario permesso;

E. 1.4

infrazione alla Legge federale sulle armi per avere, a _____ ed _____ nel corso del mese di giugno 2017, senza diritto, dapprima acquistato illegalmente, a suo dire da uno sconosciuto, la pistola ZCZ mod. 57 cal. 7,62 Tokarev n. di serie _____ con relativo caricatore contenente 9 colpi, senza essere al beneficio della relativa autorizzazione e senza essere titolare di un permesso di porto d'armi, portandola poi abusivamente con sé fuori dal domicilio in occasione del crimine di cui al punto 1.1;

E. 1.5

danneggiamento ripetuto per avere, ad _____ il 23.06.2017 all'interno dell'autosilo sotterraneo " _____", in occasione dei fatti di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato i veicoli in sosta Honda targato TI _____ di ACPR 3 e Toyota targato SO _____ di ACPR 4, tramite i colpi sparati alla +moglie _____ con la pistola ZCZ cal. 7.62 Tokarev e poi rimbalzati in uscita dopo averla colpita, provocando in tal modo dei danni alle rispettive carrozzerie per complessivi CHF 5'925.40.-; il tutto meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è proscioltto dall'imputazione di infrazione alla Legge federale sulle armi di cui al pt. 4 dell'atto d'accusa, limitatamente alla fattispecie indicante l'acquisto e l'esportazione, dal 2007 in poi, di munizione in _____. 3. Di conseguenza, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, limitatamente al reato di assassinio IM 1 è condannato 3.1 alla pena detentiva di 18 (diciotto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2 al pagamento di una multa di CHF 300.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 3 (tre). 4. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 5. IM 1 è inoltre condannato a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità: 5.1. a _____ ed _____ (eredi ACPR 1): fr. 28'033.90 per titolo di risarcimento per spese legali, da devolvere integralmente allo Stato del Canton Ticino in quanto beneficiarie di GP (v. pt. 10.2), fr. 1'582.- per spese funerarie, nonché fr. 60'000.- ciascuna per titolo di risarcimento del torto morale. Il risarcimento per la perdita di sostegno è riconosciuto nel principio, per la cui quantificazione è ordinato il rinvio al competente foro civile; 5.2. alla ACPR 2, fr. 39'735.- per titolo di risarcimento danno (pretese di regresso rendite per orfano, doc. TPC 42); 6. Per il resto delle loro pretese, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 7. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 8. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo per i seguenti oggetti: - otto chiavi (tre Kaba Star, 3 chiavi di lucchetti e 2 chiavi porte interne); - un mazzo contenente 10 chiavi varie; - nove chiavi; - 14 chiavi varie; - documentazione concernente incedente stradale in _____; - una Kaba Star _____, per i quali è ordinato il dissequestro a favore dell'imputato solo a crescita in giudicato integrale della presente. 9. La tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 10. Le spese per la difesa d'ufficio e per il gratuito patrocinio delle accusatrici private sono sostenute dallo Stato. 10.1. Le note professionali dell'avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fr. 31'822.20 spese fr. 1'649.00 IVA (8%) fr. 853.45 IVA (7,7%) fr. 1'755.70 totale fr. 36'080.35 10.2. La nota professionale dell'avv. RAAP 1 è approvata per: onorario fr. 23'947.20 spese fr. 2'095.20 IVA (8%) fr. 1'504.85 IVA (7,7%) fr. 486.65 totale fr. 28'033.90 10.3. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 90'244.45 (composto da fr. 36'080.35 avv. DUF 1, fr. 28'033.90 avv. RAAP

1, qui tassati, nonché fr. 26'130.20 tassati dal Ministero pubblico con decisione 13.11.2017, AI 151) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: - Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente

La cancelliera Distinta spese :
Tassa di giustizia fr. 10'000.-- Inchiesta preliminare fr.
18'523.20 Perizia fr. 22'002.80
Multa fr. 300.-- Trascrizioni
fr. 130.05 Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 284.75 fr. 51'240.80

=====

E. 2

La diagnosi alla dimissione dalla _____ appartiene al gruppo di disturbi disadattivi e non è presente un disturbo psichiatrico maggiore. Durante la detenzione abbiamo osservato una comprensibile deflessione del tono d'umore, reattiva al reato commesso, alla carcerazione, alla perdita del legame con i familiari e alla perdita della donna amata. IM 1 presenta una struttura della personalità semplice, poco differenziata con qualche "atavismo" culturale che gli rende incompleta l'assimilazione e adattamento alla realtà in cui vive e lavora.

E. 3

Il detenuto è messo a beneficio di un trattamento psicoterapeutico. I colloqui si svolgono in lingua croata (frammista alle espressioni in italiano) che comprende molto meglio della lingua italiana. L'accento del trattamento è orientato all'elaborazione del reato.

E. 4

Se saranno rilevati degli elementi utili per l'istruttoria, le saranno comunicati tempestivamente. Il detenuto ha firmato uno svincolo dal segreto professionale e ha espresso il suo consenso e la volontà di collaborare. (...)” (AI 192). L'imputato, preso atto di questo certificato nel corso del verbale finale del 12 aprile 2018 dinanzi al PP, ha così dichiarato: "(...) Ne prendo atto ed al proposito non ho nulla da dichiarare. Da quando sono seguito in carcere a livello psichiatrico, mi sento molto meglio e devo dire che sono stato aiutato anche a recuperare una miglior percezione della realtà tanto è vero che oggi sento un grosso sentimento di pentimento per quello che ho commesso e non riesco a perdonarmi da solo per quello che ho fatto. Questo sentimento di afflizione è anche aggravato dal fatto che mentre mi trovavo in carcere è morta anche mia madre in _____ e anche la mamma di mio genero, pure lei in _____. Non ho altro da aggiungere. (...) anche i rapporti con i miei figli sono buoni tanto è vero che vengono ogni settimana a trovarmi. Anche la maggiore che si chiama _____ con la quale avevo avuto prima dei fatti dei problemi, anche lei si è fatta viva con me in carcere. Ovviamente non ho più avuto nessun rapporto con le due figlie naturali della mia defunta moglie _____. Non ho altro da aggiungere.” (AI 201). L'atto d'accusa (il secondo) è stato pendente dinanzi alla Corte delle

assise criminali dal 14 agosto 2018. Agli atti risulta una seconda richiesta della difesa datata del 12 giugno 2018 per l'esperimento di una perizia giudiziaria, non decisa dal PP. A domanda della direzione del procedimento, l'avv. DUF 1 ha confermato di voler mantenere la sua richiesta di prove (doc. TPC 2 e 3), alla quale l'allora PP _____ si è detto ancora contrario (doc. TPC 7), rinviando alle sue precedenti considerazioni. Il Presidente della Corte, chieste alle parti le relative osservazioni, ha fatto allestire una perizia psichiatrica sull'imputato, incaricando il dr. _____, per permettere, se del caso, la presa a carico dell'imputato con un'adeguata misura, come pure per valutarne il rischio di recidiva (doc. TPC 10, 18), un accertamento peritale essendo pertinente non solo, come sembra pretendere il precedente rappresentante del MP, per stabilire eventuali stati di ridotta imputabilità. b) Il 17 maggio 2019, il dott. _____ ha rilasciato il suo rapporto nel quale conclude: " (...) Diagnosi al momento del reato - Reazione acuta da stress, grave (F43.02) - Sindrome di disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta (F43.24) - Accentuazione di tratti di personalità (tratti impulsivi, (sado)masochistici/dipendenti e narcisistici (Z73.1) Diagnosi attuale - Accentuazione di tratti di personalità (tratti impulsivi, (sado)masochistici/dipendenti e narcisistici (Z73.1) (...) I reati sono correlabili alle turbe psichiche da noi rilevate (...) I disturbi psichici rilevati non comportano un'incapacità totale di valutare il carattere illecito né di agire secondo tale valutazione (...) Tutti gli elementi emersi dall'indagine delineano una condotta sufficientemente organizzata nel suo dispiegarsi, adeguatamente finalizzata, non inquinata da uno stato di scollamento dagli elementi costitutivi della realtà (...) La capacità di agire al momento del reato era scemata lievemente. Al momento dei fatti, il peritato si trovava in uno stato di lieve riduzione della capacità attentiva e coscienza, era inoltre pervaso da una pulsionalità che non si può non definire per certi aspetti patologica, mossa dall'exasperazione causata da sentimenti di perdita inaccettabili, contenuti emotivi già esperiti e non elaborati nel passato (la morte traumatica ed incidentale della prima moglie). Si tratta pertanto non di un'alterazione della capacità di comprendere la realtà e i suoi elementi di significato, quanto di una lieve compromissione dell'esercizio di un libero e coerente arbitrio (...) (...) il rischio di recidiva (...) è basso. Tale rischio si riferisce ad una situazione clinica e psicosociale invariata del peritando nel futuro. (...) 8% entro sette anni e del 10% entro dieci anni. (...) Qualora il peritando intrattenesse invece nuovamente una relazione connotata dai medesimi elementi patologici (...) il rischio si configurerebbe più alto, probabilmente almeno medio. Per questa ragione riteniamo centrale l'applicazione delle misure terapeutiche (...) (...) il Sg IM 1 beneficerebbe (...) un trattamento con finalità terapeutiche: potrebbe essere utile un approccio psicologico/psicoterapico forense incentrato sul reato e sull'elaborazione delle proprie responsabilità in merito allo stesso piuttosto che un miglior riconoscimento e gestione dei propri stati d'animo (...)E' inoltre indispensabile, al fine di ottenere una buona prognosi in termini di rischio di recidiva, che vi sia una prevenzione di eventuali sintomi clinici soggiacenti o che si potrebbero slatentizzare come risposta al crollo dell'idealizzazione operata tipicamente dal soggetto con elementi narcisistici (...) e, se necessario, il loro trattamento farmacologico. Infine, potrebbe essere utile una riabilitazione sociale (soprattutto relazionale ed occupazionale), ponendo una certa delicatezza sui rapporti intrafamigliari del peritando. (...) il disturbo psichiatrico del peritando non è da considerarsi grave (...) non immaginiamo che, allo stato attuale dei fatti, un trattamento stazionario sarebbe più efficace di un trattamento ambulatoriale. Riteniamo pertanto che una presa a carico ambulatoriale specifica possa essere adeguata. (...) Il peritando è pronto a sottoporsi ad un trattamento, anche per una lunga durata.(...)" (doc.

TPC 23). 4.2. Contravvenzione alla LAVS L'imputato è accusato di contravvenzione alla LAVS, per avere a _____ e _____ nel corso del 2016, in violazione dell'obbligo che gli incombeva in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente omesso di produrre, per l'anno 2016, la distinta dei salari così come richiesto dalla ACPR 2, malgrado i vari solleciti a provvedervi. Agli atti figura l'incarto AVS ad AI 162. Il 16 ottobre 2017 l'IAS ha inoltrato denuncia penale contro l'imputato per infrazione alla LAVS, dalla quale risulta che in data 9 marzo 2017 la ACPR 2 ha emanato nei confronti di IM 1 una diffida, ritenuto che la distinta dei salari, riferita all'anno 2016 e dunque al periodo 01.01.2016/31.12.2016 non era stata trasmessa entro il 30 gennaio 2017. Vista la mancata evasione della diffida, il 10 aprile 2017 la ACPR 2 ha inviato una comminatoria, rimasta anch'essa senza esito. Da qui la denuncia penale per il reato di infrazione alla LAVS (poi declassato dal PP _____ a contravvenzione) e la costituzione ad ACP della ACPR 2. L'imputato, interrogato in merito dal PP _____ il 30 novembre 2017, ha dichiarato: " (...) Ne prendo atto ed al riguardo dichiaro che mi ricordo di aver ricevuto qualcosa a questo proposito ma non ricordo esattamente quante e quali lettere." (AI 163). A verbale finale 12 aprile 2018, ha dichiarato: " (...) Ammetto anche questo reato e sottolineo che non ho mandato queste distinte di salario siccome non li trovavo perché era la mia defunta moglie ad occuparsene." (AI 201).

4.3. Infrazione alla LF sugli stranieri IM 1 è accusato di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere ad _____ il 23.05.2017, scientemente procurato un'attività lucrativa nella sua ditta di _____, al cittadino _____ _____ privo del necessario permesso. L'imputato, interrogato in merito dall'allora PP _____ il 30 novembre 2017, ha dichiarato: " (...) Mi ricordo di questo fatto ed è vero che ho fatto lavorare questo operaio in un _____ di mia competenza. Lui è un mio paesano che era in Svizzera in visita a sua madre che abita qui in Ticino. Sono io ad avergli chiesto se poteva aiutarmi in quel lavoro visto che io dovevo recarmi in _____." (AI 163). A verbale finale 12 aprile 2018, ha dichiarato: " (...) Ammetto anche questo reato ma secondo me, come mi aveva detto lui, aveva il permesso. Il PP mi fa notare che invece lui non ce l'aveva." (AI 201).

4.4. Infrazione alla LARM L'imputato è accusato di infrazione alla LARM per avere, a _____ ed _____ nel corso del mese di giugno 2017, senza diritto, dapprima acquistato illegalmente, a suo dire da uno sconosciuto, la pistola ZCZ mod. 57 cal. 7,62 Tokarev n. di serie _____ con relativo caricatore contenente 9 colpi, senza essere al beneficio della relativa autorizzazione e senza essere titolare di un permesso di porto d'armi, portandola poi abusivamente con sé fuori dal domicilio in occasione del crimine di cui al punto 1. Di queste imputazioni si è già ampiamente detto sopra. Inoltre, è imputato per lo stesso titolo per avere, a partire dal 2007 in poi, acquistato presso il negozio _____ di _____, diverse munizioni per armi a canna lunga e per pistola, esportandole poi illegalmente in _____ senza alcun diritto o permesso ufficiale per l'esportazione di tali componenti. L'imputato ha così dichiarato, il 20 settembre 2017 alla Polizia: " (...) ADR che in passato sono passato presso l'armeria di _____ per cercare di comprare dei colpi calibro 9 mm e dei colpi per il fucile da portare in _____. Gli avevo chiesto se potevo acquistarli unicamente con il permesso C, e lui mi diceva di sì. Per la dogana dovevo unicamente presentare la ricevuta. Se no0n erro ne avevo comprato 50 colpi per la pistola e 200 calibro 12. Questo comunque già 1 anno fa. Ricordo di averli portati in _____ quando sono andato con l'auto, nel mese di agosto 2016.(...)" (AI 103) Interrogato dalla Polizia il 28 settembre 2017, _____, titolare del negozio _____ di _____, ha confermato di conoscere l'imputato e di avergli venduto diversa munizione, in quanto era un cacciatore. Le indagini hanno permesso

di stabilire che il venditore fu contattato dall'imputato l'8 giugno 2017: " (...) dopo aver fatto mente locale, se non erro ma credo sia così, avevo chiamato il IM 1 per dirgli che era arrivata la munizione 7.62X25, vuol dire che erano 5 scatole da 50 munizione. Posso dire che era una comanda fatta appositamente per il IM 1 che aveva richiesto tale munizione per pistola e posso dire che ci sono poche pistole che usano tale munizione. (...) una di queste pistole è la CZ 52 che è una pistola fabbricata in Cecoslovacchia tantissimi anni fa. (...) IM 1 ha ordinato la munizione forse un mese prima (...) avevo detto al IM 1 che la munizione comandata era arrivata (...) non è mai passato a ritirare la munizione e io l'ho venduta ad un altro acquirente ma non so dire quando. (...) non ho mai detto al IM 1 che doveva presentare una ricevuta alla dogana perché non è permesso portare i colpi all'estero. A me il IM 1 non mi ha mai detto che portava munizione all'estero, lui mi diceva solamente che andava a caccia, mi viene in mente che mi diceva che andava in _____. (...) Confermo che da molti anni il IM 1 veniva nel mio negozio per acquistare munizione e anzi, pensavo che fosse di nazionalità _____. (...) " (AI 122). L'imputato, confrontato con queste dichiarazioni, ha preso posizione l'11 ottobre 2017: " (...) la munizione era per un mio amico che si chiama _____ che abita in _____. (...) Mi viene chiesto se io sia consapevole del fatto che come cittadino _____ io non possa esportare della munizione e io rispondo che non lo sapevo. Mi viene detto che è necessario richiedere un'autorizzazione speciale e io confermo che non mai chiesto. Mi viene chiesto per quale motivo io non sia andato a recuperare la munizione dal _____ e io rispondo che forse non avrò avuto tempo ma gli inquirenti mi fanno notare che avevo dichiarato che nell'ultimo tempo non avevo più lavorato e io rispondo che forse non mi sentivo bene. Mi viene detto che però avevo tempo di seguire la _____. (momento di silenzio). Mi viene detto nuovamente che avevo il tempo di seguire la _____ e io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non posso rispondere. (...) si tratta di una coincidenza, era munizione che avevo ordinato per conto di un mio amico di cui fornirò il nominativo. (...) Mi viene detto che era la prima volta che ordinavo munizione 7.62. Prendo atto che le chiamate dell'armeria non sono state trovate nel mio telefono perché risultano cancellate ma figurano sui tabulati. Ne prendo atto ma non mi sembra di aver cancellato i numeri dell'armeria. Gli inquirenti mi dicono che stavo già tessendo il piano da mettere in atto e non si tratta di una pura coincidenza che io abbia comandato la munizione per una CZC, e meglio un'arma così particolare e ricercata. (...) " (AI 133). Interrogato poi anche il 28 novembre 2017, ha dichiarato: " Per quanto concerne la munizione che ho nella casa in _____ si tratta di una parte che ho acquistato dalla Svizzera e l'altra che ho acquistato giù." (AI 161). A verbale finale 12 aprile 2018, ha riferito: " (...) Ammetto anche questo reato ed è vero che ho acquistato ed esportato in _____ le munizioni comprate in quel negozio, precedentemente ai fatti del giugno 2017." (AI 201). 4.5. Danneggiamento ripetuto IM 1 è imputato di danneggiamento ripetuto per avere, ad _____ il 23.06.2017 all'interno dell'autosilo sotterraneo " _____", in occasione dei fatti di cui al punto 1, intenzionalmente danneggiato i veicoli in sosta Honda targato TI _____ di ACPR 3 e Toyota targato SO _____ di ACPR 4, tramite i colpi sparati alla moglie _____ con la pistola ZCZ cal. 7.62 Tokarev e poi rimbalzati in uscita dopo averla colpita, provocando in tal modo dei danni alle rispettive carrozzerie per complessivi CHF 5925,40.-. Sentito il 26 giugno 2017, ACPR 4 ha descritto i danni riportati dal suo veicolo colpito dai proiettili esplosi dall'arma in uso all'imputato (AI 24), costituendosi accusatore privato affermando di lasciare l'istruzione del caso alle autorità. Stesso discorso per ACPR 3, sentito dalla Polizia il 28 giugno 2017 (AI 43). L'imputato, confrontato con i

danneggiamenti causati, ne ha preso atto (AI 161). A verbale finale 12 aprile 2018, ha dichiarato: " (...) Ammetto anche questo reato." (AI 201). 5. DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE 5.1. Giusta l'art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. È, invece, applicabile l'art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Dunque, quanto distingue l'assassinio (art. 112 CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente repressibile dell'atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l'autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a *Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte*, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b). Per caratterizzare "la particolare mancanza di scrupoli" - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l'art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen*, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29). Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4; 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4; 6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; 6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2; 6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4; 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l'autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, *op. cit.*, ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l'autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, *Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB*, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l'autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa

incinta o la moglie perché le preferisce un'altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). 5.2. Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, *L'homicide intentionnel*, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell'assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30). Gli antecedenti e il comportamento dell'autore dopo l'atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all'atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger, *Basler Kommentar, StGB II*, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43). La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo. La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio). Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b). 5.3. Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l'autore abbia agito sotto l'influsso di un'emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l'autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, *Meurtre par passion*, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, *Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen*, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11). La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su

considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l'autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell'autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

5.4. La Corte, in applicazione stretta e rigorosa del principio accusatorio, tenuto inoltre conto degli argomenti della difesa, si è attenuta a quanto esposto nell'atto d'accusa e ha ritenuto che esso contiene una descrizione dei fatti sufficiente per verificare l'aggravante dell'assassinio, almeno per quanto riguarda le modalità e il movente. Diversamente, lo scopo non è sufficientemente esplicitato, ma per questa sola mancanza non ha ritenuto di dover procedere ad un rinvio dell'atto d'accusa, poiché lo scopo indicato dal Procuratore pubblico nella sua arringa, e meglio che IM 1 l'avrebbe uccisa per eliminare la causa del suo degrado psicofisico, come pure per vendicarsi del fatto di essere stato usato e poi abbandonato, indipendentemente dal fatto che non sia esplicitato nell'atto d'accusa, non appare, dall'analisi dell'intero incarto, comunque dato. In altri termini, detto che per la qualifica di assassinio basta anche una sola delle tre varianti, e meglio scopo, movente e modalità particolarmente perversi, la Corte ha analizzato questa fattispecie esclusivamente dal punto di vista delle ultime due varianti citate. Questo a valersi quale premessa a fondamento del giudizio.

5.5. La Corte ha accertato che l'imputato, rimasto tragicamente vedovo nel dicembre 2008, sin da subito ha cercato di trovarsi una nuova compagna di vita. Le circostanze che lo hanno portato a sposarsi con _____ sono note e già sopra ampiamente esposte: è condivisibile che la donna abbia legittimamente intravisto in questo matrimonio anche la possibilità di migliorare la situazione economica e sociale sua e delle figlie. In tutto questo non vi è proprio nulla di cui meravigliarsi, così come non vi è da meravigliarsi che l'imputato abbia cercato immediatamente di trovare una donna che, come dice lui, si occupasse delle faccende di casa, delle questioni amministrative e della crescita dei suoi figli, come spiega molto bene nella sua descrizione la madre della vittima. Fatto sta che questa unione ha portato a convivere più persone dal passato diverso, in un appartamento relativamente piccolo, e la situazione ha generato abbastanza presto delle tensioni che poi sono sfociate in atti anche violenti da parte dell'imputato che ha, sia per motivi socio culturali, sia per convinzioni proprie, sia, per finire, per una sua personale lettura della Bibbia ("dice la Bibbia che l'uomo è il capo famiglia", v. verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2), interessato più volte anche le autorità tutorie e di polizia. Senza che questo porti a sminuire le responsabilità dell'imputato e senza cadere nel tranrello di chi legge i fatti col senno di poi, un'analisi critica e spassionata di quanto è accaduto deve invitare tutte le autorità intervenute a riflettere, per il futuro, sulla gestione di situazioni di violenza domestica, che sempre più spesso purtroppo accadono, con un

migliore passaggio di informazioni, grazie anche ai mezzi informatici che oggi sono disponibili. Fatto sta che la situazione è divenuta sempre più difficile ed ha avuto il suo apice quel 2 aprile 2017, allorquando, in questo supportato dalla figlia _____, l'imputato ha maturato che il suo convincimento che la moglie lo tradisse con il genero corrispondeva alla realtà. Nulla agli atti dimostra la veridicità di questi fatti. Ma tant'è: quel 2 aprile IM 1 prese addirittura un coltello, minacciando il genero, alla presenza di molti dei famigliari, tra i quali anche _____ e le di lei figlie. Il clima che si era creato già prima aveva comunque indotto, indipendentemente dai torti e dalle ragioni, i primi tre figli dell'imputato a lasciare l'appartamento andando a vivere altrove. Quella circostanza determinò _____, in questo sostenuta dalle figlie, a definitivamente interrompere il matrimonio e la convivenza. Da lì in avanti l'imputato ha messo in atto tutta una serie di atti che definire di stalking ancora non rende l'idea di quanto siano stati invasivi, minacciosi ed opprimenti, nei confronti della moglie. Moglie che non ha mai reciso dall'idea di non più condividere la sua vita con lui. Il tutto fino al 23 giugno 2017, quando l'ha uccisa. Quel mattino, stando rigorosamente alla ricostruzione dei fatti come sopra accertati, l'imputato, che si era procurato con l'inganno il nuovo indirizzo della donna, che avrebbe dovuto starle lontano per ordine giudiziario, che non l'avrebbe più dovuta importunare, che si era persino rivolto a uno psicologo per chiedere aiuto – al quale però non aveva raccontato che stava maturando l'idea di ucciderla, idea peraltro nata già qualche settimana prima – che si era procurato pistola e munizioni, sapendo che la moglie si sarebbe recata al lavoro a quell'ora con il bus, l'ha attesa e le ha dato un'ultima possibilità: "o torni con me, o ti uccido". Perché questo è sostanzialmente anche quello che ha riferito lo stesso IM 1 ancora durante l'interrogatorio dibattimentale: o torni con me o ti uccido.

5.6. Cosa è successo su quella rampa che porta all'autosilo della _____, è in buona parte ricostruito dalle immagini delle videosorveglianze. Dopo averle intimato per l'ultima volta di tornare con lui ed essersi ancora una volta, e per l'ennesima volta, sentito dire che la donna non sarebbe tornata, l'ha presa per il collo, portata sulla rampa, buttata a terra, ha estratto la pistola, l'ha caricata – e in quel mentre gli è caduto un colpo – le ha sparato un primo colpo a brucia pelo al petto, la donna si è girata e lui le ha scaricato quasi tutto il caricatore nella schiena. Dopo averla così uccisa, ha rivolto in diagonale la pistola contro la sua testa, e ha esploso un colpo. L'ultimo colpo che ancora c'era nel caricatore. In seguito è risalito sulla rampa, ha recuperato il colpo che era caduto, lo ha inserito e lo ha scaricato nuovamente sulla schiena nuda della vittima. Questa, in definitiva, la dinamica dei fatti, alla quale ricostruzione l'imputato non ha minimamente collaborato. La Corte non crede che egli non ricordi nulla di quanto successo su quella rampa. L'imputato per contro ricorda perfettamente tutte le fasi precedenti, e non solo, perché quando pretende di aver tentato il suicidio, lo ricorda bene. Al quesito a sapere se si trattò di un vero e proprio tentativo di suicidio, la Corte ha risposto in maniera granitica, negativamente, e meglio: - intanto IM 1 era solito inscenare situazioni per lui drammatiche, come lo sdraiarsi per strada, il far finta di volersi buttare dal balcone, persino in carcere una guardia ha pensato che davvero volesse fare una cosa del genere. Egli è solito, in situazioni per lui emotivamente difficili, inscenare una tragedia a suo danno. Così vanno letti i bigliettini che lascia prima di uscire quella mattina, a casa sua, con tanto di bel vestito appoggiato sul letto; - chi intende suicidarsi e non ci riesce, rimanendo solo lievemente ferito, senza perdere le proprie facoltà fisiche, e ha ancora un colpo a disposizione, lo usa per sé, se davvero vuole suicidarsi. Non lo scarica sulla vittima come ha fatto lui, oltretutto dopo essere andato a riprenderselo. Questa è una tra le tante bugie raccontate, manifestamente la peggiore e più spregevole, come quella di farsi poi ritrovare

abbracciato alla moglie morta e trivellata di colpi; - d'altra parte, quel colpo rivolto a sé ha una sua chiara spiegazione. Questa spiegazione la si ritrova nella lettura del primo verbale, che per giurisprudenza contiene generalmente le indicazioni più spontanee, perché ancora prive di quei calcoli che col tempo si fanno, tanto più che sono raccolte solo quattro giorni dopo l'arresto. Quelle dichiarazioni, di cui la difesa vorrebbe venisse sminuita la portata, dicono chiaramente che il primo colpo l'avrebbe sferrato la moglie, perché quello era il piano: non già la disperazione, o perlomeno solo la disperazione, ma il fatto che lui avrebbe reagito per difendersi da un'aggressione della consorte. Ecco perché ferirsi così di striscio, lui che di armi è un collezionatore, lui che le armi le sa usare. In realtà, egli contava già a quel momento di depistare le indagini, perché altrimenti non ci sarebbe stata nessuna ragione di raccontare che sarebbe stata la moglie a sparare il primo colpo, oltre naturalmente al fatto, come detto, che se voleva suicidarsi avrebbe rivolto contro di sé l'ultimo colpo. 5.7. A fronte di questi accertamenti, la Corte si è quindi chinata sulla questione di sapere se le modalità e il movente sono particolarmente perverse. Le condizioni di applicazione della norma, sono già state esposte sopra e ampiamente ripercorse dalle parti con pertinenti indicazioni, salvo divergere sull'applicazione di questi principi al caso di specie. Quanto alle modalità, sono particolarmente perverse quando l'autore infligge alla vittima più sofferenze di quanto è necessario per sopprimerla, rispettivamente dimostra una cattiveria, un disprezzo della vita umana, che travalica i limiti del semplice omicidio. Orbene, i fatti così come accertati dalla Corte, configurano un caso scolastico di modalità particolarmente perverse. Basti al riguardo la constatazione di aver inflitto un'ulteriore colpo di pistola alla vittima, quando già era morta, dopo essersi peritato di recuperare il colpo che era andato perso in precedenza. È vero che la premeditazione non è un elemento costitutivo dell'aggravante dell'assassinio, ma l'agire dell'imputato non può dirsi frutto dell'impeto del momento, perché lui, la pistola se l'era già procurata, e quella mattina è sceso dalla macchina armato per incontrare la moglie. Chi non premedita la soppressione di una vita umana, non si reca armato ad un incontro con la propria moglie, semplicemente perché soffre e perché vuole convincerla a tornare con lui. Se lo fa con la pistola e con le munizioni, è perché ha deciso di usarle. Che, poi, la decisione di mettere in atto concretamente il piano, fosse dipesa, all'ultimo, dal fatto che la moglie gli abbia manifestato di nuovo e questa volta di persona, in faccia, per l'ultima volta, l'ennesimo rifiuto di tornare con lui, in maniera così categorica, non può essere sussunto come un reato d'impeto. A questo proposito la Corte non può non rilevare come il perito psichiatrico si sia dipartito da una situazione fattuale errata e si sia spinto troppo in là, facendo considerazioni fattuali, che esulano dalla sua competenza. Su questo punto infatti la perizia non si basa, come giustamente evidenziato dal PP, su circostanze fattuali certe, ma finanche diverse da quelle prese in considerazione dalla Corte, in particolare gli scambi di messaggi da dove emerge chiaramente come _____ non ne volesse più sapere, e come questo fosse noto all'imputato. 5.8. Quanto al movente, l'atto d'accusa non è particolarmente preciso, ma lo è sufficientemente laddove descrive a pagina 2 in alto, che _____ è stata uccisa perché gli aveva opposto l'ennesimo rifiuto di tornare da lui. Del resto questo movente è stato spiegato in maniera molto chiara in aula dallo stesso imputato "io non potevo vivere senza di lei", e quindi "o torni con me, o ti uccido". Detto, fatto. Orbene, sopprimere una vita umana perché non si sopporta più di stare soli, non le si riconosce il diritto di autodeterminarsi nella propria vita, non si accetta che la propria consorte possa autonomamente decidere di riprendere in mano la propria esistenza, senza fare i conti con l'autore, costituisce, anche qui, un caso scolastico di movente perverso, tipico

dell'assassinio. Con il che è l'imputazione principale prevista al pt. 1 dell'atto d'accusa a trovare piena conferma, avendo IM 1 realizzato tutti gli elementi costitutivi del reato di assassinio di cui all'art. 112 CP. Per quanto concerne i reati minori, questi sono stati sostanzialmente tutti ammessi dall'imputato. Il danneggiamento e l'infrazione alla LARM non pongono nessun tipo di problema, essendo infrazioni direttamente correlate al reato principale di assassinio. Anche la contravvenzione alla LAVS è pacifica, non essendo manifestamente sufficiente la tesi dell'imputato che ha dichiarato di non essersi accorto della diffida, in quanto tali questioni erano delegate alla moglie. Stesso discorso vale per l'infrazione alla LF sugli stranieri. Questi reati hanno dunque trovato pienamente conferma. Con riferimento invece all'infrazione alla LARM di cui al pt. 4 dell'atto d'accusa, per aver acquistato ed esportato della munizione in _____, la Corte, stante il testo di legge che non prevede la punizione a questo titolo per l'esportazione al di fuori dei paesi Schengen, e tenuto conto della posizione del PP espressa in aula, ha prosciolto l'imputato. 6.

COMMISURAZIONE DELLA PENA 6.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

6.2. Giusta l'art. 112 CP, se l'autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. La legge commina, poi, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria per i reati di danneggiamento (art. 144 CP) e di infrazione alla LARM (art. 33 LARM), una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria per il reato di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, e una multa per la contravvenzione alla LAVS. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506). Giusta l'art. 40 CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente. È il caso, come visto, dell'art. 112 CP secondo cui per l'autore colpevole di assassinio la pena è la detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni. La pena detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto, tuttavia, che al condannato a vita può essere concessa dall'autorità competente la liberazione condizionale al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1; cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni; cfr., pure, sentenza CRP 28.10.2013, inc. 60.2013.241, consid. 3, pag. 8-11 in cui la CRP ha escluso la possibilità di imporre un periodo di prova "a vita"). Il concorso di reati non può fondare, di

per sé, la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per il quale è comminata una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla luce della colpa dell'autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1). Il concorso di reati può, invece, compensare eventuali circostanze attenuanti e permettere, nonostante la loro presenza, la pronuncia della pena massima. Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la pena massima prevista per un determinato reato - in concreto, la pena detentiva a vita - può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti, come, ad esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300 in cui il TF ha, fra l'altro, stabilito che, in caso di concorso fra assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato, può essere pronunciata la pena detentiva a vita). 6.3. In concreto, l'imputato risponde, oltre che di assassinio, anche di ripetuto danneggiamento, infrazione alla LARM, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LAVS. 6.4. Con riferimento alla colpa di IM 1, tenuto conto dei fatti così come sopra accertati, sopprimere una vita umana per motivi tanto futili e con modalità così perverse, configura una colpa gravissima che non ha da essere ulteriormente motivata. L'imputato ha ammazzato la propria moglie per egoismo, considerandola come fosse di sua proprietà, non riconoscendole la dignità di persona, perché questa dignità non può di tutta evidenza prescindere dal diritto di autodeterminarsi nella propria vita. Questa colpa è gravissima sia dal profilo oggettivo, sia da quello soggettivo: IM 1 alternative ne aveva. In realtà egli è un manipolatore che fa scenate teatrali, che finge addirittura di riconoscere in sé di avere un problema, ma poi dallo psicologo ci va solo perché stava male lui, non certo per prevenire quello che stava organizzando. Basti pensare che ci va solo quattro giorni prima, e lo psicologo ha rilevato che in quell'occasione non aveva dato segnali di violenza verso di sé o verso terzi. Per lui, una sola cosa contava: o torna con me o la uccido. Non si è mai neanche posto criticamente di fronte alle ragioni che avevano indotto la vittima a lasciarlo. Per lui basta dire di amare una persona, e questa persona deve fare quello che vuole lui, altrimenti la uccide. Ancora una volta: detto, fatto. Nemmeno nella sua vita si scorgono fatti di particolare rilevanza che giustifichino delle attenuanti: nonostante fosse in Svizzera da oltre 30 anni, ha dimostrato di non essere in grado di completamente integrarsi nel nostro paese, se solo si pensi alla sua scala di valori in merito ai ruoli all'interno di una famiglia: l'uomo comanda, la moglie conta poco. Nemmeno l'atteggiamento processuale gli è di giovamento. Come detto, la Corte non ha creduto a una memoria selettiva, non ha nemmeno creduto, perché altamente inverosimile, alla storia della pistola acquistata nelle circostanze da lui riferite: lasciare dei soldi in buca lettere a uno sconosciuto, con il rischio che qualcuno li possa prendere, senza adempiervi, sconosciuto che gli avrebbe poi lasciato in buca lettere arma e munizioni, è altamente inverosimile. Né crede che egli sia realmente pentito di quello che ha fatto, malgrado lo abbia ripetuto fino allo sfinimento, perché non vi è pentimento senza assunzione di responsabilità. E assumersi le responsabilità significa raccontare finalmente come sono andate le cose, sia per quanto concerne l'acquisto dell'arma, e sia, soprattutto, per quello che accadde quel giorno sulla rampa dell'autosilo, dove sua moglie trovò la morte. Certo, egli è preoccupato delle conseguenze, per lui, di questo gesto, preoccupazione che si è manifestata sin dagli albori dell'inchiesta; anzi, già

durante l'esecuzione del suo piano criminale, rivolgendo la pistola contro di sé per dimostrare che era stata la moglie a sparargli. Per riconoscere una qualsivoglia attenuante, da questo punto di vista, la Corte si sarebbe aspettata maggiore chiarezza e più sincerità. Ma tant'è. Nei fatti egli non è pentito, ma dispiaciuto per le conseguenze che quel gesto ha avuto sulla sua vita. Altre spiegazioni non ve ne sono. 6.5. In definitiva, la reclusione a vita per IM 1 non entra in considerazione poiché, in generale, questa pena viene inflitta in casi in cui tutte e tre le aggravanti dell'assassinio sono date, rispettivamente quando una delle tre non è solo particolarmente perversa, ma sfocia in atti simili alla tortura; insomma ad atti di una gravità ancora maggiore rispetto a quella di cui egli risponde. Come rilevato, la Corte ha proceduto a colmare una delle lacune istruttorie con l'esperimento della perizia psichiatrica. Pur condividendo in buona parte le critiche espresse dal Procuratore, ha ritenuto di non potersi discostare nelle conclusioni peritali e quindi dal riconoscere una scemata imputabilità, comunque di livello molto lieve, fondata sulla diagnosi posta dal perito, che è figlia della situazione di sofferenza che ha vissuto in quel periodo l'imputato. Sofferenza che lo ha portato a difficoltà sul lavoro, a perdita di peso, a fumare eccessivamente, eccetera. In altri termini, che la si voglia considerare come una riduzione della colpa, e quindi una scemata imputabilità, oppure un'attenuante della pena, con diretta conseguenza sulla sua commisurazione, gli effetti sarebbero identici. Questa attenuazione della colpa configurandosi, come detto, in una scemata imputabilità lieve, ha portato la Corte a condannarlo ad una pena detentiva di 18 anni, in linea per altro con la giurisprudenza cantonale in casi analoghi, pur con tutti i limiti che questo genere di paragone comporta (sentenza CARP 17.2013.61 del 26 novembre 2013 in re H. P. M., sentenza CARP 17.2011.3 del 24 maggio 2011 in re M. S., sentenza CCRP 17.2007.2 del 18 dicembre 2007 in re A. A., sentenza Corte delle assise criminali 72.2017.214 del 18 maggio 2018 in re M. E.). Per contro, il concorso dei reati non ha avuto alcuna incidenza, se non per quanto concerne la contravvenzione che deve essere necessariamente punita con una multa. Con riferimento alla diagnosi posta dalla perizia psichiatrica, è stato infine ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in corso di espiazione della pena. 6.6. Per quanto concerne l'espulsione si tratta di un caso di espulsione obbligatoria. La gravità del reato commesso rende preponderante l'interesse pubblico al suo allontanamento. D'altro canto i legami con la Svizzera sono sì solidi per la presenza sul territorio dei famigliari a lui più cari, ma non determinanti, poiché egli ha comunque sempre mantenuto e mantiene stretti contatti con il paese d'origine. D'altra parte, in Svizzera egli non ha saputo integrarsi in maniera accettabile e come si deve esigere da una persona che vi vive da oltre 30 anni, già solo per i debiti che ha accumulato e che non ha saldato nonostante l'importante risarcimento ottenuto a seguito della morte della prima moglie e per la scala di valori a cui ancora oggi egli fa riferimento. È stata quindi decretata la sua espulsione per un periodo di 15 anni. 7. PRETESE ACP, SEQUESTRI E NOTE 7.1. Le pretese degli accusatori privati (eredi ACPR 1 e ACPR 2) sono state accolte così come presentate, trattandosi di importi in linea con la prassi delle nostre Corti e stante l'acquiescenza dell'imputato. 7.2. Per quel che è degli oggetti in sequestro, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo gli oggetti richiesti dalla difesa, per i quali è stato ordinato il dissequestro a favore dell'imputato a crescita in giudicato integrale della presente. 7.3. Con riferimento alla nota professionale dell'avv. DUF 1, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). La nota professionale dell'avv. DUF 1 è stata parzialmente decurtata per un totale di 60.38 ore a fr. 180.- l'una (fr. 10'869.60), con riferimento a prestazioni indicate come segue: - "riordino incarto" (08.01.2018, 20.02.2018, 25.04.2018), - riletture e studio verbali a cui aveva partecipato (17.01.2018, 28.10.2019, 29.10.2019, 02.11.2019, 07.11.2019, 08.11.2019), - alcuni contatti con i figli/parenti dell'imputato (12.04.2018, 23.04.2018, 15.05.2018, 04.07.2018, 28.11.2018, 05.02.2019, 25.02.2019, 05.04.2019, 03.06.2019, 08.07.2019, 16.10.2019), - alcune analisi giurisprudenziali per la richiesta di perizia (22.11.2017, 06.06.2018), - alcuni colloqui col cliente e relativa trasferta (26.03.2018, 08.08.2018, 04.10.2018, 20.11.2018, 18.12.2018, 01.04.2019, 22.07.2019, 09.09.2019, 08.11.2019), - parte della preparazione arringa (-4h in data 11.11.2019, -1h 13.11.2019, -2h il 16.11.2019), e - stima dibattimento (-5h). La Corte ha quindi infine tassato e approvato il restante totale di fr. 31'822.20 per onorario, fr. 1'649.00 per spese, fr. 853.45 per l'IVA all'8% e fr. 1'755.70 per l'IVA al 7.7%, per un totale di fr. 36'080.35. L'importo di fr. 26'130.20 già tassato dal Ministero pubblico ad AI 151, è stato inoltre posto a suo carico, così come pure la nota professionale di fr. 28'033.90 dell'avv. RAAP 1, patrocinatore delle accusatrici private a beneficio del gratuito patrocinio. Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato. visti gli art.: 12, 44, 47, 49, 51, 63, 66a, 69, 70, 106, 112, 144 CP; 88 LAVS; 116 LStr; 33 LARM; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.